



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 21 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

Professionista e paramenti per la contabilità semplificata
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Soglie potenziate per il bilancio abbreviato e delle microimprese
di Alessandro Bonuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento dello studio diventa neutrale
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

Recupero fiscale della svalutazione dei beni strumentali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuova definizione di residenza fiscale di società di capitali ed enti diversi
di Angelo Ginex

RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità della riforma fiscale in materia di "Accertamento e statuto del contribuente"
di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

Professionista e paramenti per la contabilità semplificata

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



Mario Rossi intende intraprendere l'attività di avvocato e pertanto apre la propria posizione Iva.

Si chiede quale sia il limite per applicare il regime semplificato e quali sono i relativi registri contabili che devono essere adottati.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Soglie potenziate per il bilancio abbreviato e delle microimprese***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità

Scopri di più

Con il D.Lgs. 125/2024, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10.09.2024, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sul tema della **rendicontazione societaria di sostenibilità**, il Legislatore ha modificato le **soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata** ex [articolo 2435-bis cod. civ.](#) e del bilancio delle **microimprese** ex [articolo 2435-ter cod. civ.](#)

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 ha avuto **modo di precisare che** “*premesso che l'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE stabilisce, per ogni categoria dimensionale (sia società individuali sia gruppi), dei valori minimi per attivo patrimoniale e ricavi, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità, in linea con la scelta effettuata in occasione del recepimento di quell'atto si è ritenuto opportuno preservare la decisione di attestarsi su valori intermedi (i.e. quelli in essere) adeguandoli, in aumento, **umentandole del 25%** e arrotondandole per minima approssimazione*”.

L'adeguamento al rialzo dei limiti risponde al **duplice obiettivo**:

- di **adeguare i valori monetari ormai obsoleti** all'effettiva dinamica dei **prezzi registrati**;
- di **permettere a un maggior numero di società di accedere a regimi di reportistica contabile semplificati** e confacenti alle loro dimensioni.

Le **soglie** entro le quali le società, che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) sono state così modificate.

Grandezze di riferimento

Attivo di Stato patrimoniale

Ricavi di vendita e delle prestazioni

Dipendenti occupati in media nell'esercizio

Limiti vecchi

4.400.000 euro

8.800.000 euro

50 unità

Limiti nuovi

5.500.000 euro

11.000.000 euro

Va ricordato che:

- l'**attivo** va individuato sulla base del **valore indicato** nello **Stato patrimoniale**;
- i **ricavi delle vendite** e delle prestazioni sono quelli corrispondenti alla **voce A.1 di Conto economico**.

Inoltre, l'ultimo comma, dell'[articolo 2435-bis, cod. civ.](#), prevede che “*Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il **secondo esercizio consecutivo** abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma*”. Ciò significa che la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che **per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali**, non necessariamente sempre i medesimi, **già a partire da tale esercizio** è obbligata a **redigere il bilancio in forma ordinaria**.

Ne deriva che la forma abbreviata nella redazione del bilancio può essere adottata:

- nel **primo esercizio** di attività, laddove **non siano superati 2 dei 3 parametri**;
- dal secondo esercizio in avanti, se per **2 esercizi consecutivi** non sono superati 2 dei 3 parametri.

Il D.Lgs. 125/2024, ha, altresì, modificato **le soglie di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)**, entro le quali un'impresa può essere definita **micro** e, quindi:

- redigere il bilancio d'esercizio secondo gli **schemi** di Stato patrimoniale e di **Conto economico del bilancio abbreviato** ex [articolo 2435-bis civ.](#);
- ricadere nell'**esonero** dalla redazione della **Nota integrativa**, salva l'indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 9) e 16), dell'[articolo 2427 cod. civ.](#), del **Rendiconto finanziario** e della **Relazione sulla gestione**, salva l'indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 3) e 4) dell'[articolo 2428 cod. civ.](#)

Grandezze di riferimento	Limiti vecchi	Limiti nuovi
Attivo di Stato patrimoniale	175.000 euro	220.000 euro
Ricavi di vendita e delle prestazioni	350.000 euro	440.000 euro
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	5 unità	

Il superamento per **2 esercizi consecutivi** di **2 limiti su 3** comporta **l'obbligo di redigere il bilancio**, a seconda dei casi, in **forma abbreviata o in forma ordinaria**.

Il Decreto nulla prevede in merito alla **decorrenza** delle **nuove soglie**. Tuttavia, tenuto conto che sulla base della **Direttiva n. 2023/2775/UE** gli Stati Ue:

- sono tenuti a **recepire** le modifiche **entro il 24.12.2024**;
- devono applicare le nuove disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio l'**01.2024** o in data successiva;

si dovrebbe ritenere che i **nuovi limiti siano applicabili** dal **bilancio dell'esercizio 2024**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento dello studio diventa neutrale

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

La nuova previsione di cui all'[articolo 177 bis, Tuir](#) (così come prevista dal Correttivo Ires in corso di definitiva approvazione) dedicata alle **aggregazioni professionali**, costituisce uno dei **passaggi centrali della Riforma del Reddito da lavoro autonomo**, o più precisamente, della **fiscalità relativa all'esercizio di arte o professione**. Il passaggio è epocale, dato che si passa da un regime attuale **caratterizzato da incertezza normativa**, il che ha portato l'Agenzia delle entrate ([risposta a interpello n. 107/2018](#)) a considerare **realizzativo il conferimento della attività professionale in una società commerciale** (di persone o di capitali), ad un **regime di esplicita neutralità mutuato** per ciò che concerne il conferimento dalla norma di cui all'[articolo 176, Tuir](#), in materia di **conferimento di azienda**, e per ciò che concerne la trasformazione societaria dalla norma, di cui all'[articolo 170, Tuir](#).

Non sarà più di ostacolo alla neutralità fiscale della aggregazione professionale, il fatto che **si realizzi un passaggio da reddito da lavoro autonomo a quello di impresa**, ciò non di meno questo passaggio obbliga a considerare **gli effetti che potrebbero derivare da salti di imposta** o duplicazioni di imposta causati dal passaggio dal principio di cassa a **quello di competenza e viceversa**. In questo senso, si spiega la previsione di cui all'[articolo 177 bis, Tuir](#) (ovviamente nella versione licenziata da Correttivo Ires non ancora definitivamente approvato), comma 4, secondo cui, **al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta**, ciò che ha già concorso alla formazione del reddito in applicazione del principio di cassa **non sarà rilevante successivamente**, ancorché **applicando il principio di competenza** il componente **diventerebbe rilevante**.

Ovviamente, **l'assunto vale anche al contrario** passando dal regime di competenza a quello di cassa. Ad esempio, se uno studio associato ha percepito un **acconto su una prestazione futura**, e lo ha tassato in armonia con il principio di cassa, quando la prestazione **sarà ultimata dalla società commerciale** (che applica il principio di competenza) verrà **sottratto dall'imponibile** ciò che è già stato tassato al momento della percezione dell'acconto.

Ma ora vediamo di approfondire l'operazione di **conferimento di studio professionale**.

Ipotizziamo che un professionista individuale **conferisca il proprio studio in una Srl Stp a socio**

unico, operazione possibile anche dal punto di vista ordinistico (si veda al riguardo il parere positivo espresso dal Consiglio Nazionale Forense n. 17/2021 e parere positivo espresso dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti n. 136/2021). Ebbene, tale operazione, sotto un profilo civilistico societario, è un **normale conferimento di beni in natura verso società di capitali**; operazione che, quindi, necessita della **perizia di stima di cui all'articolo 2343 cod. civ. e all'articolo 2465 cod. civ.**, esattamente come qualunque altro conferimento in società di capitali, atteso che la Stp non è una nuova ed autonoma tipologia societaria, ma è a tutti gli effetti una **società regolamentate anzitutto dal Codice civile**.

Peraltro, proprio in quanto la Stp si presenta come una “normale” Srl, **non può essere messa in discussione la responsabilità limitata rispetto alle obbligazioni sociali**; responsabilità limitata che può, certamente, rappresentare un **solido** (e probabilmente principale) **motivo per eseguire il conferimento**. Il patrimonio netto di costituzione della Stp Srl dovrà essere considerato una **riserva di capitale** ed il **socio conferente riceverà una partecipazione**, il cui costo è pari alla **somma algebrica delle attività e delle passività trasferite**. In caso di iscrizione da parte della società conferitaria delle eventuali plusvalenze derivanti dalla stima peritale, sarà necessario **compilare il quadro RV del modello redditi** per esplicitare il disallineamento. Come si può notare, l'operazione determina **conseguenze fiscali del tutto simili ad un conferimento di azienda**. Vi è però un elemento di differenza, o quantomeno dubbio, e cioè il **tema del riallineamento con imposta sostitutiva**. Ancorché la nuova assonanza fiscale tra conferimento di studio e conferimento di azienda **potrebbe portare a ritenere**, sul piano sostanziale, che **non vi siano motivi per negare tale possibilità alla Srl Stp**, resta lo scoglio difficilmente superabile rappresentato dalla **assenza di una simile previsione nel corpo del nuovo articolo 177 bis, Tuir**. Nemmeno si può dire che il legislatore dell'articolo 177 bis, Tuir, non **conosca il riallineamento**, poiché all'interno dello stesso Correttivo Ires è prevista una **disciplina di riforma del riallineamento con imposta sostitutiva**, quindi, è logico richiamare il noto brocardo “*lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit*”, concludendo che **prevale la tesi negativa**.

Altro tema da considerare, è l'**indagine sulla fiscalità da applicarsi in caso di successiva cessione dello studio professionale** ricevuto dalla società conferitaria. Il **passaggio all'ambito delle società di capitali** (ancorché professionali) legittimerebbe la conclusione che, **nel passaggio da professionista individuale a Stp unipersonale lo studio diviene una sorta di azienda** o un ramo di azienda, il che genererebbe un **correlato problema**: è possibile per la conferitaria **ereditare l'anzianità di detenzione** dello studio/azienda risalendo alla detenzione dello studio del singolo professionista? Se la risposta fosse positiva, si potrebbe **ipotizzare la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze da cessione di azienda**; agevolazione **esplicitamente prevista nell'articolo 176, comma 4, Tuir**, ma è chiaro che il **tema presenta anzitutto questioni civilistiche del tutto innovative rappresentate dall'esercizio di attività professionale**, utilizzando uno **strumento societario destinato all'esercizio di attività commerciale**. È necessario, sul punto, attendere l'**evoluzione giurisprudenziale**, a meno che l'Agenzia delle entrate non **voglia cogliere l'occasione del correttivo per analizzare organicamente le conseguenze** dell'aver assimilato l'aggregazione di azienda **con l'aggregazione di studio**.



Infine, va esaminato il **disposto dell'[articolo 176, comma 1 bis, Tuir](#)**, secondo il quale, **se il conferimento riguarda l'unica azienda, il conferente perde lo status di imprenditore**: per analogia, il professionista che conferisce l'unico studio detenuto **dovrebbe perdere lo status di lavoratore autonomo**, il che implica il **realizzo per autoconsumo di plusvalenze dei beni strumentali non conferiti**. Resta ferma la possibilità di **conferire un solo studio** se il professionista detenesse **più realtà ubicate in luoghi diversi, fattispecie niente affatto rara nello svolgimento di attività professionale**.

Recupero fiscale della svalutazione dei beni strumentali

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

In sede di **chiusura del bilancio di esercizio**, ai sensi dell'[articolo 2426, n. 3\), cod. civ.](#) (e in ossequio al principio OIC 16), gli amministratori devono verificare che il **valore delle immobilizzazioni materiali** non risulti **durevolmente inferiore al costo sostenuto**, pena **l'obbligo di svalutare il bene**, al fine di **allinearli al valore recuperabile tramite l'uso** (ossia a quel valore che si può ragionevolmente prevedere possa essere recuperato tramite flussi di ricavi attesi e sufficienti a coprire tutti i costi compreso l'ammortamento). Con la [risoluzione n. 98/E/2013](#), l'Agenzia delle entrate ha analizzato i **profili fiscali della svalutazione** eseguita da parte di una società operante nel settore dell'energia elettrica, la **quale ha dovuto svalutare**, in applicazione del citato documento OIC 16, **alcune immobilizzazioni a fronte di riscontrate perdite di valore**.

Nel citato documento di prassi, è precisato, prima di tutto, che **le quote imputate nel conto economico sono inferiori a quelle massime fiscalmente deducibili** (in base alle aliquote tabellari di cui al D.M. 31.12.1988), ma per effetto del **principio di derivazione**, la deduzione è avvenuta in base a quanto iscritto **nel conto economico**. Si ricorda, infatti, che la deduzione delle quote di ammortamento dei **beni materiali strumentali deve avvenire in misura non superiore a quella prevista dai coefficienti tabellari** indicati nel D.M. 31.12.1998, in quanto il legislatore fiscale si è "preoccupato" di stabilire un **limite massimo al di sopra del quale la deduzione non può avvenire**. Resta fermo anche l'obbligo della **previa imputazione dell'ammortamento nel conto economico** dell'esercizio di competenza, quale **condizione per la sua deduzione**.

Da ciò deriva che, se la quota di ammortamento iscritta nel conto economico, in base alla vita utile del bene, sia **inferiore a quello massimo fiscalmente deducibile**, come già anticipato, il **principio di derivazione obbliga ad accettare anche fiscalmente l'importo della quota stanziata in bilancio**. In linea di principio, quindi, **non è possibile operare una variazione in diminuzione** per la differenza tra **quota di ammortamento fiscalmente deducibile** (determinata in base alle aliquote tabellari) e quella **stanziata a conto economico**.

Nel caso affrontato nella [risoluzione n. 98/E/2013](#), anche dopo la svalutazione, gli amministratori **non hanno modificato la durata della vita utile del bene**, con la conseguenza

che le quote di ammortamento imputate dopo la svalutazione sono inferiori **rispetto a quelle ante rettifica**.

La questione centrale del documento di prassi riguarda la **modalità di recupero della svalutazione del bene e non dedotta all'atto della rettifica**. Secondo l'Agenzia delle entrate, nonostante le quote di ammortamento stanziati nel conto economico, anche se inferiori a quelle massime fiscalmente deducibili, **assumano in linea di principio rilevanza fiscale**, nel caso di specie **è possibile dedurre quote di ammortamento più elevate**, operando una variazione in diminuzione nel modello Redditi, pari alla **differenza tra quota di ammortamento calcolata in base alle aliquote tabellari** di cui al D.M. 31.12.1988 e la quota di **ammortamento stanziata a conto economico** (sul valore al netto della svalutazione).

Secondo l'Agenzia delle entrate, la soluzione individuata consente di **riassorbire nel minor tempo possibile la differenza di valore tra quello civilistico e quello fiscale** che si è originato a seguito della svalutazione. Tra l'altro, il riassorbimento deve iniziare **già a partire dall'esercizio in cui la stessa è stata contabilizzata**, pur sempre a condizione che l'ammortamento iscritto nel conto economico sia **inferiore a quello massimo fiscalmente deducibile**. Si precisa, infine, che **l'eventuale minor ammortamento fiscale**, rispetto a quello massimo fiscalmente deducibile, e che non è stato dedotto prima della svalutazione, **potrà essere recuperato solo in sede di cessione del bene**.

Nuova definizione di residenza fiscale di società di capitali ed enti diversi

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il **D.Lgs. 209/2023** ha introdotto importanti modifiche in tema di **residenza fiscale** delle **persone giuridiche**, intervenendo sugli [articoli 5, comma 3, lettera d\)](#) e [73, comma 3, Tuir](#).

In estrema sintesi, la citata novella ha riformulato la definizione di **residenza fiscale** delle **società di capitali** e degli **enti diversi dalle società**:

- **confermando** il criterio di collegamento formale della **sede legale**;
- **introducendo** i criteri sostanziali della **sede di direzione effettiva** e della **gestione ordinaria in via principale**, in coerenza con la prassi internazionale;
- **eliminando** il criterio dell'**oggetto principale** e quello della **sede dell'amministrazione**.

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 20/E/2024](#), ha confermato, da un lato, la **regola dell'alternatività** dei **criteri** previsti dall'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), ritenendo **sufficiente** la ricorrenza di **uno solo di essi** per configurare la residenza in Italia, e, dall'altro, la necessità che la sussistenza del criterio si protragga **per la maggior parte del periodo d'imposta**.

Con specifico riferimento al criterio della **sede di direzione effettiva**, stando alla nuova formulazione del **comma 3, dell'articolo 73, Tuir**, si intende la **continua e coordinata assunzione** delle **decisioni strategiche** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Al riguardo, nella suddetta [circolare n. 20/E/2024](#), è stato chiarito che, tenuto conto di quanto illustrato nella relazione di accompagnamento al **D.Lgs. 209/2023**, le **decisioni assunte dai soci** non rilevano per individuare la **sede di direzione effettiva**, fatta eccezione per quelle aventi **contenuto gestorio**. Né tantomeno rilevano le **attività di supervisione** e l'eventuale **attività di monitoraggio** della gestione da parte degli stessi.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha osservato che l'individuazione di un **criterio di collegamento sostanziale** tra l'ente e il Paese di residenza dovrebbe consentire, in una prospettiva di raccordo con le normative degli altri Stati, di **prevenire eventuali conflitti di residenza**, per effetto del disallineamento tra i criteri adottati dai singoli ordinamenti per fissare la **residenza**

nel rispettivo territorio nazionale.

In ogni caso, la [circolare n. 20/E/2024](#), in mancanza di una consolidata prassi internazionale, ha raccomandato una **valutazione caso per caso** di tutte le ipotesi in cui il **luogo di svolgimento dell'attività di impresa** non coincida con quello in cui si assumono le **decisioni strategiche**.

Per quanto concerne il **criterio** della **gestione ordinaria**, stando alla nuova formulazione del **comma 3, dell'articolo 73, Tuir**, si intende il **continuo e coordinato compimento** degli **atti della gestione corrente** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Al riguardo, nella suddetta [circolare n. 20/E/2024](#) è stato chiarito che **tale criterio deve essere associato** al **luogo** in cui si esplicano il **normale funzionamento** della società e gli **adempimenti** che attengono all'**ordinaria amministrazione** della stessa.

L'Agenzia delle entrate ha però precisato che **non** è possibile elaborare in astratto un'**elencazione onnicomprensiva** degli **atti** espressione della **gestione ordinaria**, in quanto i fattori che la determinano, variano a seconda della conformazione della **struttura imprenditoriale**, dell'**attività caratteristica**, nonché dell'**organizzazione del complesso aziendale** della società o dell'ente.

La [circolare n. 20/E/2024](#) ha ravvisato, anche in tale scelta legislativa, un **allineamento** con i chiarimenti forniti dal **paragrafo 24.1 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE**, secondo cui, tra i fattori considerati per la risoluzione del conflitto di residenza a favore di uno Stato contraente, è compreso **il luogo dove avviene la gestione quotidiana dell'attività**.

Inoltre, essa ha evidenziato che la precisazione – secondo cui la **gestione ordinaria** deve riguardare **l'impresa nel suo complesso**, nonché essere svolta **“in via principale”** – ha la finalità di **distinguere lo Stato di residenza** della **persona giuridica** dal **luogo di collocamento della stabile organizzazione**.

Da ultimo, la [circolare n. 20/E/2024](#) ha rilevato come la riforma, pur prefissandosi l'obiettivo di conseguire una **maggiore coerenza con l'ordinamento internazionale**, tramite la definizione di norme più aderenti alla sostanza economica, non consenta di escludere il verificarsi di fenomeni di **doppia residenza** con conseguente **doppia imposizione**, laddove lo Stato estero adotti criteri da cui risulti la residenza nel proprio territorio. In tali casi, la **risoluzione dei conflitti di residenza** avverrà mediante l'applicazione del criterio del **place of effective management**, regola prevista in quasi tutte le **Convenzioni concluse dall'Italia**.

In alcune Convenzioni, è previsto che nei casi di **doppia residenza**, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di **comune accordo** con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, non troveranno applicazione i **benefici convenzionali**.

Risposte AI sulle novità della riforma fiscale in materia di “Accertamento e statuto del contribuente”

di **Mauro Muraca**

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



In questi giorni è in corso la sessione di Master breve 24/25 dedicata all' **“Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma”**, nel corso della quale sono affrontate le **seguenti tematiche**:

- **nuovo procedimento di accertamento;**
- **modifiche allo statuto del contribuente;**
- **altre novità introdotte nello statuto del contribuente;**
- **analisi del rischio fiscale e l'accertamento digitalizzato.**

Numerosi sono stati i quesiti posti dai partecipanti durante la diretta, alcuni dei quali hanno trovato soluzione, interrogando il **nostro sistema di Intelligenza artificiale**.

Prima di esporre le **risposte ai principali quesiti pervenuti**, si rappresenta che, qualora si volesse **approfondire e/o verificare la risposta** resa dal sistema, è possibile cliccare sui numeri indicati in calce alla risposta, per accedere alle schede autoriali (esaminate dall'intelligenza artificiale) che sono **costantemente aggiornate e monitorate dai professionisti del centro studi Euroconference**.

Riportiamo di seguito le principali risposte dal sistema di intelligenza artificiale ai quesiti più interessanti formulati dai **partecipanti a questa giornata di master breve**.

I risul

Notifi
e quin
accer

Sì, è p
pagan

- Se
- Il c

Nel ca

- Il c
- Se

[1] [2]

I risul

Un co
dirett

In cas

- Il d
- Il c
ve

Perta



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Contribuente nell'anno 2008 riceve una notifica di una cartella di pagamento (contenente sanzioni amministrative Legge 698/81 e L. 386/1990, prescrizione 5 anni). Successivamente, nell'anno 2017 e nell'anno 2023 riceve la notifica di intimazioni di pagamento. Avverso gli atti notificati nel 2008, 2017 e 2023 il contribuente è rimasto inerte. Nel 2024 riceve ulteriore notifica di intimazione di pagamento sempre per la stessa sanzione, può impugnare l'intimazione di pagamento sostenendo la prescrizione o le notifiche ricevute nel 2017 e 2023 (non impugnate) fanno sì che non sia possibile invocare la prescrizione?

Il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento ricevuta nel 2024 sostenendo la prescrizione. Le notifiche ricevute nel 2017 e nel 2023, se non impugnate, non interrompono il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative. Pertanto, se tra la notifica della cartella di pagamento del 2008 e l'ultima intimazione di pagamento del 2024 sono trascorsi più di cinque anni senza interruzioni valide, il credito può considerarsi prescritto.

- La prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni.
- Le notifiche del 2017 e del 2023 non impugnate non interrompono la prescrizione.
- Il contribuente può invocare la prescrizione se sono trascorsi più di cinque anni senza interruzioni valide.

[1] [2] [3] [4] [5]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

avviso accertamento anno 2020 notificato ad ottobre 2024 e non preceduto da invito al contraddittorio. come dobbiamo comportarci?

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, l'ufficio deve notificare un invito a comparire prima di emettere un avviso di accertamento, salvo alcune eccezioni. Tuttavia, il citato articolo 5-ter è stato abrogato dal D.Lgs. 13/2024, poiché superato dalla previsione generale di cui all'articolo 6-bis, L. 212/2000. Se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da un invito al contraddittorio, e non rientra nelle eccezioni previste, potrebbe essere considerato invalido. In tal caso, è possibile impugnare l'avviso di accertamento dimostrando le ragioni che avreste potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Vi consiglio di consultare un professionista per valutare la specifica situazione e procedere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento. [1] [2] [3] [4] [5]

Invia